

Oggetto: osservazioni al Documento per la consultazione “Modifiche alle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti”.

Fedart Fidi - Federazione Nazionale Unitaria dei Confidi dell'artigianato, consapevole della rilevanza e, soprattutto, degli impatti delle novità regolamentari di recente introduzione da parte del Legislatore europeo, è lieta di poter fornire il proprio contributo con le presenti osservazioni al documento in oggetto.

Le modifiche proposte da codesta Autorità, allineando la disciplina degli IF a quella rinnovata degli istituti bancari, perseguono l'obiettivo di una sempre maggiore armonizzazione all'interno del sistema finanziario nazionale.

Il nuovo testo estende, infatti, anche agli IF i numerosi cambiamenti apportati dalla CRR2, soprattutto con riferimento alle metodologie per la misurazione del rischio di credito delle esposizioni detenute in portafoglio.

Le regole di calcolo imposte dai novelli artt. 132 e 132-*bis* per il trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC, sebbene sorrette dall'apprezzabile finalità di trasparenza, rischiano di risultare eccessivamente gravose per tali soggetti se ad essi applicate *tout court*, senza essere accompagnate da strumenti che tengano conto del principio di proporzionalità.

I metodi “*look-through*” e “regolamento di gestione” possono risultare di difficile applicazione, in particolare sui portafogli già in essere, con la conseguenza che, a partire dal 28 giugno 2021, Intermediari come i Confidi potrebbero essere costretti a ponderare le esposizioni detenute verso OIC secondo il nuovo “*fall-back*” - con un fattore pari a 1667%, in luogo dell'attuale 100% - o, in alternativa, a dedurre il relativo valore dai fondi propri, con evidenti rischi in termini di stabilità.

Sarebbe, pertanto, opportuno introdurre misure di salvaguardia almeno per la gestione delle esposizioni già presenti in portafoglio, o valutare una diversa data di applicazione delle nuove regole e un potenziamento degli obblighi informativi in capo ai gestori, la cui collaborazione risulta indispensabile per l'applicazione delle richiamate metodologie.

A tal proposito si osserva che l'interlocuzione con taluni gestori ha messo in luce la diffusa prassi di un'informativa sui sottostanti in forma aggregata per portafogli regolamentari, non già per singola esposizione. In continuità con quanto osservato, si chiede se una siffatta segnalazione delle esposizioni dell'OIC possa considerarsi idonea nei termini di cui all'art. 132, par. 3.